



SETTORE CONCORSI - RECLDOC

7.1 - Decreti Rettore

Selezione pubblica per la copertura di 2 posti di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 6 anni, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dall'art.14 comma 6-decies del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79

IL RETTORE

- VISTA la Legge 22.4.1987, n. 158;
- VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTA la Legge 15.4.2004, n. 106 concernente le norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- VISTO il D.P.R. 3.5.2006, n. 252 concernente il regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- VISTO il D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246", e ss.mm.ii.;
- VISTO la Legge 30.12.2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO il D.M. 25.5.2011 n. 243 "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della Legge n. 240/2010;
- VISTO lo Statuto d'Ateneo;
- VISTO il D.Lgs. 9.2.2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 in materia di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
- VISTO il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTO il D.M. 30.10.2015, n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";
- VISTI il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. n. 196 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- VISTO il D.R. 224/2019 del 18.1.2019 con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo relativo al Codice etico e per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi di Milano;
- VISTO il decreto-legge 30.4.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.6.2022 n. 79;
- VISTO il D.M. 10.5.2023 n. 456 che disciplina le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), della Legge 240/10;
- VISTO il D.R. 2694/2023 del 22.5.2023, con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo per il reclutamento



dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dall'art.14 comma 6-decies del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;

- VISTO il D.R. 2962/2023 del 6.6.2023, che regola lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità telematica e i relativi allegati con le linee guida per commissari e candidati;
- VISTO il D.M. 26.06.2023 n. 795 "Piano Straordinario Reclutamento Personale Universitario 2024";
- VISTA la delibera del 27.2.2024_, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha disposto l'assegnazione al Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali di un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) per il settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti Chimici delle Tecnologie, ssd CHIM/07 - Fondamenti Chimici delle Tecnologie su risorse del budget ordinario dipartimentale;
- VISTA la delibera del 30.4.2024, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha disposto l'assegnazione al Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali di un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) per il settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti Chimici delle Tecnologie, ssd CHIM/07 - Fondamenti Chimici delle Tecnologie a valere sulle risorse di cui al D.M. 795/23;
- VISTO il D.M. 2.5.2024 n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- CONSIDERATA, ai sensi del sopracitato D.M. 2.5.2024 n. 639, la corrispondenza del settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti Chimici delle Tecnologie, ssd CHIM/07 - Fondamenti Chimici delle Tecnologie con il gruppo scientifico-disciplinare 03/CHEM-06 - Fondamenti chimici delle tecnologie, ssd CHEM-06/A - Fondamenti chimici delle tecnologie;
- VISTA la delibera del 18.7.2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali ha fornito le indicazioni utili per l'emanazione del bando di un'unica procedura per le due posizioni sopracitate;

D E C R E T A

Art. 1

Selezione pubblica per titoli e colloquio

1. È indetta la seguente selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di 2 posti di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 6 anni, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dall'art.14 comma 6-decies del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:

Dipartimento di SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI

Codice concorso: **5630**

Posti: **2**

Gruppo scientifico-disciplinare: **03/CHEM-06 - Fondamenti chimici delle tecnologie**

Settore scientifico-disciplinare: **CHEM-06/A - Fondamenti chimici delle tecnologie**

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: **12**

Lingua straniera richiesta: **inglese**

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere:

- *Funzioni didattiche: copertura degli insegnamenti di chimica dei CdS di Scienze e Politiche Ambientali*



(triennale) e di *Environmental Change and Global Sustainability* (magistrale), con l'obiettivo di rafforzare l'offerta didattica del SSD CHEM-06/A.

- *Funzioni scientifiche: attività di ricerca nel campo dei processi e materiali sostenibili e delle relative tecnologie, per rafforzare ricerche di Green Chemistry e consolidare ricerche su tematiche ambientali multidisciplinari in tema di sostenibilità ambientale ed economia circolare.*

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, anche cittadini di Paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, o del diploma di specializzazione medica per i settori interessati.

In caso di dottorato conseguito all'estero, il candidato può:

- allegare copia del provvedimento di riconoscimento ai fini accademici (equipollenza), rilasciato da un Ateneo italiano, del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero;

oppure

- allegare copia del provvedimento di riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo ai fini della partecipazione a concorsi per ricercatore nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2007 - modificato con D. Lgs. 15/2016 (per titoli UE) - e del D.P.R. 394/99, art. 49 (per titoli non UE);

oppure

- allegare la richiesta di riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo estero ai fini della partecipazione a concorsi per ricercatore nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2007 - modificato con D. Lgs. 15/2016 (per titoli UE) - e del D.P.R. 394/99, art. 49 (per titoli non UE), inoltrata al Ministero dell'Università e della Ricerca, secondo le seguenti indicazioni:

La domanda va presentata compilando l'apposito modulo di cui all'allegato A del presente bando.

I documenti da allegare sono indicati nel modulo e, in particolare, i seguenti sono da produrre secondo la modalità di seguito riportata:

- 1) pergamena di dottorato con le formalità dell'apostille dell'Aja;
- 2) certificato accademico attestante sia l'istituzione presso cui ha frequentato il corso di studi dottorali sia le modalità di frequenza del percorso di studi (full time o part time; online o in presenza) con le formalità dell'apostille dell'Aja;
- 3) pergamena di laurea con le formalità dell'apostille dell'Aja;
- 4) certificato esami relativo al titolo di graduato con le formalità dell'apostille dell'Aja.

Per quanto riguarda il punto 2), se l'istituzione estera non rilascia la certificazione relativa allo svolgimento in presenza/on line si può autorizzare il MUR, in fase di trasmissione della domanda, ad acquisire l'informazione direttamente dall'istituzione.

La domanda e la relativa documentazione devono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it. Tale indirizzo è abilitato anche alla ricezione di



e-mail provenienti da caselle di posta elettronica ordinaria, non PEC.

L'avvenuto riconoscimento ai fini accademici (equipollenza) del titolo straniero o il riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo costituiscono requisito essenziale per la partecipazione alla selezione e per l'eventuale assunzione.

2. Non sono ammessi i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track.
3. Non sono inoltre ammessi coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Il rapporto di coniugio non è motivo di inammissibilità della partecipazione alla procedura.
4. Non possono inoltre partecipare:
 - a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione
5. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
6. La procedura di cui al presente bando è aperta e non soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del Regolamento d'Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT).

Art. 3 Trasparenza

1. In applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 saranno pubblicati sul Portale dell'Ateneo il presente bando di concorso, l'elenco dei candidati con i relativi curriculum vitae, le commissioni giudicatrici, i verbali e l'esito della procedura selettiva.

Art. 4 Presentazione e invio per via telematica della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, **entro le ore 12:00 (ora italiana) del trentunesimo giorno** a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.
2. La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione alla selezione è **interamente ed esclusivamente telematica** e prevede l'utilizzazione di un'applicazione informatica disponibile sul sito dell'Università degli Studi di Milano.
3. La procedura si articola in due fasi:
 - a) **Registrazione**
Per registrarsi, è necessario collegarsi al portale di UNIMI alla pagina https://www.unimi.it/reg_utenti_esterni/registrazione/form.html seguendo le istruzioni sotto indicate:
 - compilare la maschera inserendo uno username e una password scelti dal candidato;
 - di seguito inserire i dati.



Dopo la registrazione, all'indirizzo e-mail indicato durante la procedura, il servizio invierà una mail di conferma segnalando il link per l'attivazione delle credenziali.

Attraverso le credenziali è possibile accedere all'applicativo SICON.

I dipendenti dell'Università degli Studi di Milano, già in possesso delle credenziali ufficiali, (nome.cognome@unimi.it + password di accesso alla posta elettronica) possono accedere alla procedura SICON utilizzando tali credenziali senza necessità di nuova registrazione.

b) Compilazione e invio della domanda di partecipazione alla selezione.

Il candidato si collega al portale Unimi, alla pagina Web

<https://www.unimi.it/it/node/581/> e sceglie il codice della procedura attraverso il motore di ricerca a inizio pagina.

All'interno del box relativo alla selezione per la quale si intende presentare domanda, il candidato clicca sul link "Presenta la domanda".

Il candidato si trova all'interno dell'applicativo SICON.

Il candidato redige la domanda di partecipazione al concorso, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico, compilando l'apposito form che sarà reso disponibile dal giorno di pubblicazione del bando della selezione sulla Gazzetta Ufficiale.

Dopo aver completato la compilazione, il candidato deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce in modalità autografa e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare digitalmente la domanda e caricare il file in formato PAdES o CAdES).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta esclusivamente in modalità autografa o digitale.

Durante il periodo di presentazione della domanda l'istanza potrà essere compilata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato. La procedura informatica di presentazione delle domande e degli allegati verrà disattivata, tassativamente, il giorno di scadenza per la presentazione delle predette domande. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al form, né l'invio della domanda.

Per completare la procedura, il candidato deve effettuare l'upload della domanda firmata in calce in modalità autografa e scansionata in formato PDF (o, in alternativa, firmata digitalmente in formato PAdES o CAdES) e dei seguenti documenti:

- 1) copia in formato PDF di un valido documento di riconoscimento senza alcuna firma o sigla;
- 2) copia in formato PDF del codice fiscale senza alcuna firma o sigla;
- 3) curriculum vitae in formato PDF, non eccedente le 30 pagine, secondo lo schema (All. B), datato, senza alcuna firma o sigla. Il curriculum, come dichiarato nella domanda di partecipazione, vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati;
- 4) elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni non anteriori agli ultimi 10 anni dall'anno di pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio, presentate con le modalità di cui al successivo art. 6, firmato in calce in modalità autografa e scansionato in formato PDF o, in alternativa, firmato digitalmente in formato PAdES o CAdES;
- 5) cartella compressa in formato .zip o .rar contenente le pubblicazioni in formato digitale, secondo le modalità di seguito specificate (è possibile caricare fino a 5 cartelle compresse);
- 6) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. C) attestante la conformità all'originale delle pubblicazioni firmata in calce in modalità autografa e scansionata in formato PDF o, in alternativa, firmato digitalmente in formato PAdES o CAdES;
- 7) in caso di dottorato conseguito all'estero: copia del decreto di riconoscimento accademico (ex equipollenza) del titolo straniero oppure del provvedimento di riconoscimento non accademico (ex equivalenza) oppure copia della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta di equivalenza;
- 8) copia in formato PDF della ricevuta del versamento di € 25,82, di cui al successivo comma 11 senza alcuna firma o sigla.

4. **La presentazione della domanda si conclude scegliendo l'opzione "Conferma" presente in fondo alla pagina "Allegato domanda"**. Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda e degli



allegati con l'invio di una e-mail all'indirizzo indicato dal candidato.

5. E' possibile, dopo la conferma della presentazione della domanda, inserirne una nuova entro il termine di scadenza indicato dal bando. **Per modificare, dopo la conferma, la domanda o uno degli allegati presentati, è necessario entrare in "Annulla domanda" ed inserire la nuova domanda e gli eventuali nuovi allegati.** Anche qualora si desideri sostituire esclusivamente uno o più allegati, è necessario scaricare nuovamente la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce in modalità autografa e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare di nuovo digitalmente la domanda e caricare il file in formato PAdES o CAdES). **Per concludere le operazioni di modifica della domanda e degli eventuali allegati, è necessario scegliere l'opzione "Conferma" presente in fondo alla pagina "Allegato domanda". In caso di mancata conferma, la presentazione della domanda risulterà annullata.**
6. La procedura telematica di compilazione e invio della domanda e degli allegati deve essere completata entro le ore 12:00 (ora italiana) del trentunesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.
7. La procedura si intende completata con l'invio della domanda e degli allegati; in caso di mancato invio, la domanda non verrà presa in considerazione.
8. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12:00 (ora italiana) del primo giorno feriale utile.
9. Non sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini o che siano state inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
10. Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilità della procedura informatica descritta, l'Università degli studi di Milano si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito Internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
11. I candidati sono tenuti a versare un contributo non rimborsabile pari a € 25,82 esclusivamente a mezzo bonifico ordinario sul conto corrente bancario BANCA INTESA S.p.A. - Servizio Tesoreria Enti - via Verdi n. 8 - 20121 Milano - C/C 000000463971 - IBAN: IT97 G 03069 09400 000000463971 - SWIFT CODE: BCITITMMXXX per i versamenti dall'estero - intestato all'Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 indicando obbligatoriamente la causale: "contributo selezione RTT - codice concorso.....". Non è possibile effettuare il versamento del contributo mediante bonifico istantaneo.
12. Ogni eventuale variazione dell'indirizzo, del recapito telefonico o dell'indirizzo di posta elettronica che il candidato elegge ai fini della procedura deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo utilizzando l'indirizzo di posta elettronica valcomp@unimi.it.
13. I candidati diversamente abili devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5.2.1992 n.104.
14. Tutti i titoli che il candidato intende presentare devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e devono essere riportati **esclusivamente sul curriculum** utilizzando lo schema di cui all'allegato B.
15. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità:
 - 1) la cittadinanza posseduta;
 - 2) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate;
 - 3) se cittadino italiano: di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
 - 4) se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, ovvero i motivi del mancato godimento;



- 5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.1.1957 n.3;
 - 6) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2;
 - 7) di non essere un soggetto già assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima o di seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio, e di non avere usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track;
 - 8) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
16. L'Amministrazione si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
17. Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Art. 5

Domanda di ammissione dei candidati stranieri

1. I cittadini stranieri, oltre a quanto riportato nel precedente articolo e negli atti disponibili nella procedura telematica, devono dichiarare nella domanda di partecipazione:
 - di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza, ovvero i motivi della mancanza di tale requisito;
 - di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. I titoli che i cittadini dell'Unione Europea intendono presentare possono essere riportati sul curriculum utilizzando lo schema di cui all'allegato B.
3. I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Tali dichiarazioni sostitutive devono essere caricate in una cartella compressa in formato .zip o .rar.
4. I cittadini extracomunitari che non possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 devono riportare nel curriculum i titoli posseduti che intendono sottoporre alla valutazione della Commissione, caricando inoltre una cartella compressa in formato .zip o .rar contenente documenti e titoli in formato .pdf, con allegata relativa dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
6. I cittadini extracomunitari devono produrre, su richiesta dell'Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque all'atto dell'eventuale assunzione, titoli e certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui hanno la cittadinanza o di Paesi extra UE, legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 6

Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine



progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e vanno presentate **esclusivamente in formato digitale, su file formato pdf** raccolti in cartelle compresse (.zip o .rar) in numero non superiore a 5 cartelle.

2. Il candidato è tenuto a rispettare il numero massimo di pubblicazioni da presentare (compresa la tesi di dottorato), qualora previsto dall'art. 1. **L'invio di pubblicazioni in numero superiore a quello previsto dall'art. 1 del presente bando comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.**
3. Il candidato dovrà presentare **esclusivamente** pubblicazioni non anteriori agli ultimi 10 anni dall'anno di pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio e cioè non anteriori al **1° gennaio 2014.**
4. Fermo restando il numero massimo delle pubblicazioni da presentare di cui all'art. 1, le pubblicazioni che non rispettino il limite temporale fissato dal comma 3 del presente articolo non saranno oggetto di valutazione.
5. Sono valutabili ai fini della selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi, caricati sulla piattaforma telematica, accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti. La tesi di dottorato è presa in considerazione per la valutazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma e al comma 3 del presente articolo. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.
6. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
7. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
8. Per le pubblicazioni edite in Italia si applicano gli adempimenti previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.
9. Per tutte le pubblicazioni, edite sia in Italia che all'estero, devono risultare:
 - a) la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione;
 - b) codice ISBN, oppure ISSN, oppure DOI, o altro equivalente.
10. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
11. Per le selezioni riguardanti settori linguistici è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la selezione, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 7

Rinuncia alla partecipazione alla procedura di selezione

1. I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla procedura di selettiva per la quale hanno prodotto domanda di ammissione, potranno inviare, all'Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore, all'indirizzo e-mail valcomp@unimi.it, la dichiarazione di rinuncia, utilizzando il fac-simile allegato (All. D), corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento.
2. L'assenza del candidato nel giorno di convocazione della discussione è considerata manifestazione della sua volontà di rinunciare alla procedura selettiva.



Art. 8

Esclusione dalla selezione

1. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
2. L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta con decreto motivato del Rettore.
3. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il Rettore dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 9

Costituzione della commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è costituita da tre professori, secondo le modalità previste dall'art. 6 del Regolamento d'Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT).
2. Qualora espressamente richiesto dal Dipartimento proponente, la Commissione può essere composta interamente da studiosi o esperti in servizio presso università di Paesi stranieri, in possesso di competenze specifiche nei gruppi e nei settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il bando e appartenenti a ruoli equivalenti a quelli di professore di prima o seconda fascia.
3. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
4. La Commissione è nominata con decreto del Rettore e la sua composizione è resa pubblica per via telematica sul Portale dell'Università.

Art. 10

Ricusazione

1. Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati di uno o più componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione giudicatrice sul Portale dell'Ateneo. L'istanza di ricusazione, debitamente firmata e datata, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec unimi@postecert.it e all'indirizzo di posta elettronica valcomp@unimi.it.
2. Qualora la causa di ricusazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Art. 11

Adempimenti della Commissione giudicatrice

1. Le sedute della Commissione giudicatrice possono svolgersi anche in modalità telematica.
2. La Commissione nel corso della prima seduta, presieduta dal componente con maggiore anzianità accademica, elegge il Presidente e il Segretario.
3. La Commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima e li consegna al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul Portale dell'Università.



4. I criteri sono pubblicizzati almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
5. La valutazione dei candidati a cura della Commissione prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei parametri e dei criteri di cui al D.M. 25.5.2011 n. 243.
6. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non meno di sei, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei: in tale caso la Commissione procede all'esame dei titoli e delle pubblicazioni senza esprimere alcun giudizio.

Art. 12

Valutazione dei titoli e del curriculum

1. La Commissione effettua la valutazione preliminare comparativa, facendo riferimento allo specifico gruppo scientifico-disciplinare e all'eventuale profilo definito con l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli:
 - a) dottorato di ricerca o equivalenti, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
 - b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
 - c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
 - d) documentata attività in campo clinico relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
 - e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
 - f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
 - g) titolarità di brevetti relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
 - h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista.
2. La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Art. 13

Valutazione della produzione scientifica

1. La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La Commissione prende in considerazione ai fini della valutazione **esclusivamente** le pubblicazioni non anteriori agli ultimi 10 anni dall'anno di pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio e cioè non anteriori al **1° gennaio 2014**. La tesi di dottorato è oggetto di valutazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
2. Le commissioni giudicatrici effettuano, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25.5.2011 n. 243, la selezione delle



pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il gruppo scientifico-disciplinare per il quale è bandita la selezione e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
3. La commissione giudicatrice altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. Nell'ambito dei gruppi scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale, la Commissione nel valutare le pubblicazioni terrà conto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 25.5.2011 n. 243, anche dei seguenti indici:
- a) numero totale delle citazioni;
 - b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - c) "impact factor" totale;
 - d) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 14

Discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica

1. La data di svolgimento della discussione dei titoli sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo alla pagina <https://www.unimi.it/it/node/581/> almeno 20 giorni prima della discussione. Nei casi in cui sia necessario procedere ad una selezione preliminare, l'ammissione, o la mancata ammissione, sarà pubblicizzata sul sito web dell'Ateneo alla pagina <https://www.unimi.it/it/node/581/> nei giorni successivi alla valutazione preliminare. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido.
2. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è accertata l'adeguata conoscenza da parte dei candidati della lingua straniera indicata all'art. 1 del presente bando.
3. A conclusione della discussione pubblica la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati un punteggio.
4. Ai titoli possono essere attribuiti fino a un massimo di **30 punti** e alle pubblicazioni scientifiche fino a un massimo di **60 punti**. La Commissione valuta inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica di ogni candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, attribuendovi fino a un massimo di **10 punti**.
5. Confrontati gli esiti delle singole valutazioni, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula una graduatoria di merito e individua il vincitore. Entrano a far parte



della graduatoria i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60 punti su 100 complessivi.

6. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi, i punteggi assegnati a ciascun candidato e la motivazione della scelta del vincitore.
7. La commissione, conclusi i lavori, trasmette gli atti concorsuali al Responsabile del procedimento.
8. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul sito Web dell'Ateneo del decreto rettorale con il quale è stata nominata. Nel suddetto termine non è computato il mese di agosto. Il Rettore può prorogare di due mesi il termine per la conclusione della procedura solo per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Art. 15

Accertamento della regolarità degli atti

1. Il Rettore con proprio decreto accerta la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito e dichiara il nominativo del vincitore.
2. I candidati saranno informati dell'esito della selezione esclusivamente mediante la pubblicazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura sul portale di Ateneo, alla pagina web <https://www.unimi.it/it/node/581/>. Dalla pubblicazione sul Portale Web d'Ateneo del decreto rettorale di approvazione degli atti decorrono i termini per eventuali impugnative.
3. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro il quale è tenuta a provvedere.

Art. 16

Chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone la chiamata del vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
2. La graduatoria può essere utilizzata esclusivamente per chiamate che si perfezionino entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente nei seguenti casi:
 - impossibilità di perfezionare la chiamata per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, quale il mancato conseguimento dell'equivalenza/equipollenza del titolo straniero;
 - rinuncia alla chiamata da parte del candidato chiamato a ricoprire il posto;
 - mancata presa di servizio dello stesso;
 - dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro.

Art. 17

Natura e stipula del contratto

1. Il contratto di lavoro subordinato per ricercatore TT deve essere stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione atti, termine di conclusione della procedura di selezione.



2. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita gli interessati a presentare la documentazione di rito per l'assunzione nel pubblico impiego. La documentazione attestante l'equipollenza o l'equivalenza del titolo straniero di cui all'art. 2 del presente bando dovrà in ogni caso essere prodotta all'Amministrazione entro il termine di sei mesi dalla data dell'eventuale assunzione a pena di decadenza dal rapporto di lavoro.
3. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - il regime di impegno di tempo pieno o tempo definito;
 - il trattamento economico complessivo;
 - il trattamento previdenziale e assicurativo;
 - il Dipartimento di afferenza;
 - il gruppo e il settore scientifico-disciplinare di riferimento.

Art. 18

Durata del contratto e incompatibilità

1. Il contratto per ricercatore a tempo determinato TT ha una durata complessiva di sei anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il conferimento dell'incarico è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
2. Per quanto non disposto dal presente articolo, per le incompatibilità e le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti.

Art. 19

Attività dei ricercatori a tempo determinato TT

1. Il ricercatore a tempo determinato TT:
 - svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento;
 - svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
 - svolge attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
 - partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
 - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
 - può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
 - partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del Dipartimento stesso.
2. L'impegno annuo complessivo è stimato in 1.500 ore per il regime di tempo pieno. Devono essere dedicate allo svolgimento delle attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il



regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito secondo le determinazioni dei pertinenti Regolamenti d'Ateneo.

3. Il ricercatore è tenuto a presentare una relazione annuale secondo i modelli definiti dall'Ateneo.

Art. 20
Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai RTT è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo del 30 per cento.
2. Per tutto quanto espressamente non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla normativa vigente e al Regolamento d'Ateneo.

Art. 21
Cessazione del rapporto di lavoro

1. Il ricercatore che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso.
2. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
3. La risoluzione del contratto è determinata:
 - dalla scadenza del contratto;
 - dal recesso del ricercatore;
 - per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 C.C.;
 - da grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici;
 - dal difetto dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente bando accertato anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Art. 22
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti e trattati dall'Università in qualità di Titolare del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o, più brevemente, RGPD) nonché del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, per le finalità connesse allo svolgimento della selezione pubblica.

L'informativa è disponibile alla pagina: https://www.unimi.it/sites/default/files/2022-09/Informativa%20Candidati%20a%20selezioni%2026.9.22_signed.pdf.

Art. 23
Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di selezione relativo al presente bando è la Dott.ssa Manuela ROMEO - e-mail: manuela.romeo@unimi.it.



2. Informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore (tel. 025031/3102-3103-3122-3123; e-mail: valcomp@unimi.it).

Art. 24

Pubblicizzazione del bando

1. L'avviso del presente bando è pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami.
2. Il testo integrale è pubblicato sul Portale dell'Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.

Art. 25

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

IL RETTORE
Elio Franzini